Decreto-legge 10 agosto 2023 , n. 105

**Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00118)**

(G.U. Serie Generale , n. 186 del 10 agosto 2023)

 **Art. 9**

**Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza**

**e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2**

 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) l'articolo 10-ter e' abrogato;

 b) all'articolo 13, comma 1, le parole «10-ter, comma 2» sono soppresse.

 2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,al secondo periodo, le parole: «e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanita' con periodicita' stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.» e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.».